



**DIREZIONE TABACCHI
GESTIONE RETE VENDITA TABACCHI
E PRODOTTI DA INALAZIONE**

Prot.: 345752/RU

Roma, 07 Ottobre 2020

A: TUTTE LE RIVENDITE DI GENERI
DI MONOPOLI

ASSOCIAZIONE ITALIANA TABACCAI

FEDERAZIONE ITALIANA TABACCAI

OGGETTO: IDONEITÀ PROFESSIONALE AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 N. 9 BIS- RIVENDITE SPECIALI DIVERSE DAI GRANDI GRUPPI. ISTRUZIONI OPERATIVE

A seguito di apposito monitoraggio e di segnalazioni pervenute da parte delle Associazioni di categoria si è avuto modo di riscontrare talune criticità nella compilazione, da parte degli Uffici territoriali, degli elenchi dei soggetti tenuti a conseguire la prescritta idoneità professionale all'esercizio dell'attività di rivenditore in base all'articolo 6, comma 1, n. 9 bis della legge n.1293/57. Al riguardo, e ad integrazione di quanto disposto con circolare prot. n. 224390 del 18 dicembre 2019 (che ad ogni buon fine si allega), si forniscono le seguenti istruzioni.

Con la citata circolare, come noto, si è proceduto a fornire istruzioni in merito all'adempimento dell'obbligo formativo in parola nei casi di rivendite speciali intestate a grandi gruppi commerciali. Ed in particolare, atteso lo scollamento tra la figura apicale (legale rappresentante e/o c.d. procuratore tenuto allo svolgimento del corso nella modalità ordinaria) ed attività gestoria, si è ritenuto opportuno prevedere l'obbligo formativo nella modalità "light" in capo ai singoli responsabili dei punti vendita, all'uopo nominati da parte della società.



AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI



IL DIRETTORE

La previsione di un percorso di formazione ad hoc, limitato alle tematiche strettamente attinenti alla distribuzione dei generi di monopolio e dei prodotti del gioco, per i responsabili dei singoli punti vendita si pone nella prospettiva di assicurare efficacemente l'attuazione del principio di neutralità dell'offerta di tabacco, l'effettività del divieto di vendita ai minori, la tutela della salute pubblica nonché di garantire un adeguato valido strumento atto a contrastare il fenomeno del gioco patologico. La previsione di una modalità di formazione specifica per i soggetti in parola trova la sua ratio anche sulla base di un'interpretazione dinamica dell'art. 6 della l. 1293 del 1957 che, del resto, nel prevedere a pena di decadenza dalla rivendita il conseguimento dell'idoneità professionale, non individua le concrete modalità di svolgimento del corso formativo ed i relativi contenuti.

Le descritte esigenze di garantire un apposito percorso formativo in capo ai soggetti che materialmente presiedono all'attività gestoria del singolo punto vendita, si riscontrano in tutti i casi in cui vi sia un soggetto titolare di più esercizi, a prescindere dalla qualificazione di tale soggetto come grande gruppo commerciale.

In siffatti casi, si rende necessario assicurare- analogamente a quanto rilevato per le rivendite intestate a grandi società- adeguato percorso formativo anche nei riguardi di coloro che sono adibiti alla gestione dei singoli punti vendita e, dunque, alla materiale attività di distribuzione dei generi di monopolio e di prodotti relativi al gioco.

Le superiori considerazioni, non possono che indurre ad estendere l'assolvimento dell'obbligo formativo nella modalità "light", fino ad oggi previsto solo in relazione ai c.d. grandi gruppi commerciali, alla fattispecie del titolare di una pluralità di rivendite speciali, venendo anche in questo caso in rilievo uno scollamento tra la figura del legale rappresentante e la figura del soggetto deputato alla gestione del punto vendita.

Pertanto, nel caso di **persona fisica ovvero soggetti strutturati in forma societaria (diversi dai grandi gruppi commerciali), che siano titolari di una pluralità di rivendite speciali**, resta impregiudicato l'obbligo formativo secondo le modalità ordinarie in capo al legale rappresentante, ovvero, alternativamente, al cointestatario della licenza; sono, in aggiunta, tenuti all'assolvimento del predetto obbligo formativo, secondo un programma formativo semplificato, i responsabili dei singoli punti vendita, trattandosi di soggetti che hanno il potere di determinarne, attraverso prerogative di direzione e controllo, la gestione concreta.

A tale riguardo si deve precisare che il legale rappresentante dovrà comunicare per iscritto su quale, tra i vari punti vendita dotati di rivendita, intende esercitare in concreto l'attività gestoria; in mancanza, dovrà fornire indicazione del responsabile.

Quanto all'ipotesi di un soggetto, persona fisica ovvero persona giuridica, che sia **titolare di una sola rivendita speciale**, l'assolvimento dell'obbligo di conseguire la prescritta idoneità professionale all'esercizio dell'attività di rivenditore in base all'articolo 6, comma 1, n. 9 bis della legge n.1293/57, può considerarsi assolto esclusivamente ove il corso ordinario e la successiva prova di idoneità con esito positivo sia stata conseguita, rispettivamente, dalla persona fisica titolare della concessione ovvero dal legale rappresentante. In caso di cointestazione della



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**



IL DIRETTORE

licenza, l'obbligo formativo può considerarsi assolto nel caso in cui il corso ordinario e il relativo attestato di idoneità sia stato conseguito dal legale rappresentante o in alternativa dal cointestatario. Al fine di garantire uniformità operativa, gli elenchi dovranno essere compilati ed inviati alle Associazioni di categoria secondo l'allegato modello (all. 2) relativo sia alle rivendite ordinarie che a quelle speciali. Tale prospetto, a decorrere dalla data odierna, sostituisce gli elenchi sino ad oggi in uso presso le strutture territoriali di questa Agenzia.

p. IL DIRETTORE CENTRALE
IL DIRETTORE GENERALE

Marcello Minenna